

STATUTO DELLA SOCIETA' ITALIANA DI CHIRURGIA COLO-RETTALE

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata - Scopo

Articolo 1

E' costituita un'associazione denominata "SOCIETA' ITALIANA DI CHIRURGIA COLO-RETTALE - ETS", in sigla "SICCR - ETS", di seguito anche l'"Associazione".

L'Associazione ha sede legale in Torino, via Medici n. 23.

Il Consiglio Direttivo può istituire sedi secondarie, uffici e rappresentanze in ogni Stato dell'Unione Europea.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di ETS (Ente del Terzo Settore) che ne costituisce peculiare segno distintivo e che verrà inserita negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

Articolo 2

L'Associazione è libera, apolitica, indipendente, aconfessionale, non commerciale, senza fini di lucro e non ha alcuna finalità sindacale. Essa persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Scopo dell'Associazione è promuovere ed attuare il progresso scientifico, la tutela della salute e la cultura della prevenzione in campo colonproctologico.

Per il raggiungimento di tale scopo l'Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- . educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- . formazione universitaria e post-universitaria;
- . ricerca scientifica di particolare interesse sociale; e
- . interventi e prestazioni sanitarie.

Ai fini di cui sopra, in particolare potrà:

- 1) promuovere e svolgere l'attività di formazione continua in medicina;
- 2) promuovere, incentivare e svolgere la formazione professionale e la ricerca scientifica in campo colonproctologico in ogni forma e a tutti i livelli utilizzando sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte;
- 3) sostenere la conoscenza e lo studio delle malattie colonproctologiche;
- 4) organizzare manifestazioni e fornire opportunità per la formazione e l'aggiornamento ad ogni livello compreso anche il volontariato senza alcun tipo di partecipazione ad attività imprenditoriali, fatte salve quelle necessarie alle attività di formazione continua;
- 5) svolgere informazione in tutte le forme per migliorare in generale l'educazione, la consapevolezza e la qualità di vita dei pazienti, in base alle leggi e alle normative in vigore;
- 6) avere un costante rapporto con le altre Società scientifiche nazionali ed internazionali ed in particolare con quelle che si occupano dei vari campi connessi con la propria attività, per l'interscambio di informazioni scientifiche e di ricerca;
- 7) avere collegamenti con le istituzioni pubbliche e private sanitarie e non, per perseguire i propri scopi fondamentali nel campo della ricerca e della formazione;
- 8) perseguire l'autonomia didattica e assistenziale della colonproctologia nelle istituzioni pubbliche e private senza alcun tipo di finalità sindacale;
- 9) attivare programmi di screening e percorsi terapeutici finalizzati alla prevenzione, promozione e contenimento di patologie aventi anche rilevanza sociale.

L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'articolo 6 del D.lgs. 117/2017. La loro individuazione sarà operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea Generale dei Soci di cui infra. Nel caso in cui l'Associazione esercitasse attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio ai sensi dell'articolo 13 comma 6 D.lgs. 117/2017.

Articolo 3

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e da un Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. 117/2017 e del presente Statuto.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 117/2017, facendone richiesta al Consiglio Direttivo il quale ne consentirà l'esame presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese del richiedente.

TITOLO II Patrimonio - Soci Articolo 4

Le risorse finanziarie e il patrimonio dell'Associazione provengono da:

- a) quote associative;
- b) contributi, donazioni, lasciti di privati (persone giuridiche o fisiche), enti pubblici con lo scopo di finanziare le attività dell'Associazione e in particolare sostenere e promuovere la ricerca scientifica e la formazione;
- c) proventi del Congresso Nazionale;
- d) proventi straordinari che giungano all'Associazione sotto qualsiasi titolo;
- e) raccolte pubbliche occasionali di fondi, anche a seguito dell'offerta di beni o servizi di modico valore, ai sensi dell'articolo 7 D.lgs. 117/2017, nonché da ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del medesimo D.lgs. 117/2017.

Il patrimonio sarà utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria di cui sopra ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di acquisizione della personalità giuridica, quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 del D.Lgs. 117/2017, è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Articolo 5

I Soci si suddividono in:

- a) Soci Fondatori ovvero coloro che hanno costituito l'Associazione;
- b) Soci Ordinari ovvero coloro che aderiscono successivamente all'Associazione. Possono iscriversi tutti i cultori della colonproctologia e quelli delle specialità affini ad essa collegate, sia nazionali che stranieri. Possono essere ammessi quali Soci ordinari esclusivamente i Laureati in Medicina e Chirurgia;
- c) Soci Collettivi ovvero gli enti pubblici e privati, le società di servizi, le ditte commerciali e industriali. Il Socio Collettivo viene rappresentato da un Delegato appositamente designato;
- d) Soci Onorari. Sono scelti dal Consiglio Direttivo fra personalità nazionali e straniere che si sono particolarmente distinte nell'esercizio e nello studio della colonproctologia;
- e) Membri Corrispondenti. Sono scelti dal Consiglio Direttivo fra personalità straniere che si sono particolarmente distinte nei rapporti con la SICCR.

Ferme restando le affinità e le condizioni di cui al presente articolo, il numero dei soci è illimitato.

Articolo 6

L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti su domanda scritta e motivata dell'interessato il quale deve preventivamente dichiarare di non versare in situazione di conflitto di interesse con le finalità dell'Associazione.

L'aspirante socio deve essere noto per lealtà e rettitudine e deve dimostrare di essersi dedicato e dedicarsi significativamente e con continuità alla colonproctologia.

La domanda di ammissione a Socio Collettivo deve essere presentata dall'Ente o Società interessati specificando i

motivi della volontà di partecipazione alla vita e agli scopi della SICCR.

La deliberazione e' comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve, entro novanta giorni, motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda puo', entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che, sull'istanza, si pronunci l'Assemblea Generale dei Soci che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Il Presidente Onorario, i Soci Onorari e i Membri Corrispondenti sono esonerati dal versamento della quota annuale.

Il socio può essere escluso per gravi motivi, su decisione motivata del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea Generale dei Soci.

Il socio può altresì essere soggetto a esclusione per morosità in caso di mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, e dopo che sia trascorso un termine di dieci giorni dalla relativa comunicazione al Socio, mediante posta elettronica, dell'intimazione di pagamento e questi non abbia provveduto a pagare. A tal fine, l'esclusione del socio moroso è formalmente deliberata, in via esclusiva, dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Articolo 7

Non possono essere eletti a membri del Consiglio Direttivo membri di Consiglio Direttivo di altre Società Scientifiche Nazionali. I membri del Consiglio Direttivo che vengano eletti in altro Consiglio Direttivo di società scientifiche nazionali decadono dalla carica di pieno diritto.

E' esclusa qualsiasi forma di retribuzione e compenso per lo svolgimento delle cariche sociali.

All'atto della nomina, tutti coloro che ricoprono cariche sociali all'interno dell'Associazione, nel perseguimento delle finalità istituzionali, devono dichiarare di non versare in situazione di conflitto di interesse con le finalità dell'Associazione. In caso contrario, l'eventuale situazione di conflitto di interesse sarà regolata dall'Associazione con delibera dell'Assemblea Generale dei Soci, all'uopo convocata su proposta del Consiglio Direttivo, con le maggioranze di cui all'Articolo 12.

Articolo 8

L'importo della quota associativa annuale è deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci su proposta del Presidente dell'Associazione e dovrà essere versata in una unica soluzione entro il trentuno dicembre dell'anno solare al quale si riferisce.

I Soci Ordinari al di sotto dei trentacinque anni di età verseranno una quota annuale pari al settantacinque per cento di quella stabilita per i Soci Ordinari.

La prima quota dovrà accompagnare la domanda di ammissione a Socio.

Qualora la domanda non venisse accolta la somma sarà restituita.

Il Consiglio Direttivo esaminerà tutte le domande di ammissione pervenute in quattro apposite sedute annuali a ciò dedicate. Con l'approvazione della domanda si acquisiscono tutti i diritti, tranne che il diritto al voto che si acquisisce decorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro degli associati.

Il socio in mora con il versamento della quota annuale nel termine sopra stabilito non può partecipare alle assemblee né esercitare sotto qualsiasi forma il diritto di voto.

Il pagamento della quota o delle quote per l'anno in corso e per quello precedente reintegra di pieno diritto il Socio nei suoi diritti, a condizione che non sia già stata deliberata la formale esclusione del socio ai sensi dell'articolo 6 del presente statuto.

I Soci hanno il diritto di partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione e di prendervi parte attiva. Essi non possono assumere iniziative, a nome dell'Associazione, non autorizzate dal Consiglio Direttivo.

TITOLO III

Organi dell'Associazione

Articolo 9

Gli Organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea Generale dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vicepresidente;
- Il Segretario Generale;
- Il Tesoriere;
- Il Comitato di Vigilanza;
- Il Comitato Scientifico;
- Le Commissioni Istruttorie;
- L'Unità di Colonproctologia (UCP);
- I Rappresentanti Regionali;

L'Organo di Controllo;
Il Revisore Legale dei Conti.

Articolo 10

L'Assemblea Generale dei Soci è costituita dai Soci di cui all'articolo 5, in regola col pagamento della quota annuale. Funge da Segretario il Segretario Generale dell'Associazione o, in caso di impedimento, un altro Socio designato dal Consiglio Direttivo. Presiede il Presidente dell'Associazione.

Articolo 11

La convocazione dell'assemblea viene effettuata per lettera o posta elettronica o fax, almeno venti giorni prima dell'adunanza; essa può essere anche pubblicata sull'organo ufficiale della Società oppure nel programma del Congresso dell'Associazione se l'adunanza si terrà durante i lavori congressuali.

Alla convocazione provvede il Segretario Generale dell'Associazione su mandato del Presidente.

L'Assemblea può essere convocata nell'ambito del territorio nazionale anche in luoghi diversi dalla sede legale.

L'Assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio/video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni:

- a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione agli argomenti posti all'ordine del giorno e alla votazione simultanea, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove è presente il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 12

L'Assemblea Generale dei Soci:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilit  dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilit  nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, salvi i casi in cui il presente statuto attribuisce la relativa competenza al Consiglio Direttivo;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea Generale dei Soci in particolare   convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo nonch  della relazione di missione ai sensi dell'articolo 13 D.lgs. 117/2017.

L'Assemblea Generale dei Soci   altres  convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un decimo degli Associati.

L'Assemblea Generale dei Soci delibera validamente in prima convocazione quando   presente la met  pi  uno degli associati aventi diritto al voto. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei voti.

In seconda convocazione la deliberazione   presa a maggioranza assoluta dei voti qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, occorre la presenza di un terzo degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre in ogni caso il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto ai sensi dell'Articolo 30 del presente statuto.

I membri del Consiglio Direttivo e del Comitato di Vigilanza sono eletti a scrutinio segreto.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilit , i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Articolo 13

Gli aventi diritto al voto possono farsi rappresentare da un altro Socio che abbia diritto di voto, mediante delega scritta associata a fotocopia di un documento di riconoscimento del rappresentato. E' ammessa una sola delega per socio.

La delega può essere stesa in calce all'avviso di convocazione, o a una sua stampa, e deve in ogni caso contenere il nome del rappresentante e la singola assemblea a cui si riferisce, con effetto per le convocazioni successive.

Le deleghe devono essere conservate dall'Associazione.

Articolo 14

L'Assemblea Generale dei Soci elegge tra i Soci il Consiglio Direttivo con votazione unica a scrutinio segreto ogni due anni, generalmente nell'ambito del Congresso Nazionale Biennale dell'Associazione.

Il numero dei membri del Consiglio Direttivo non può essere inferiore a sei e non può essere superiore a dodici. La determinazione del loro numero spetta all'Assemblea Generale dei Soci.

La maggioranza degli amministratori e' scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

I Consiglieri rimangono in carica per due anni e sono rieleggibili consecutivamente solo per una volta.

Articolo 15

Il membro del Consiglio Direttivo che rinunzia alla sua carica viene sostituito di diritto dal Socio risultato primo dei non eletti nelle ultime elezioni dello stesso Consiglio. In caso di parità di voti, vale l'anzianità associativa e, in caso di ulteriore parità, quella anagrafica.

Articolo 16

I componenti del Consiglio Direttivo che manchino senza valido motivo a tre riunioni consecutive e non si giustificino a seguito di un richiamo ufficiale, sono dichiarati decaduti con deliberazione motivata del Consiglio stesso e sono sostituiti a norma del precedente articolo 15.

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea Generale dei Soci durante la sua prima seduta, elegge, a scrutinio segreto al suo

interno ed a maggioranza semplice, il Presidente ed il Vicepresidente. Il Presidente ed il Vicepresidente restano in carica due anni.

Elegge altresì a scrutinio segreto al suo interno ed a maggioranza semplice, il Segretario Generale ed il Tesoriere che restano in carica due anni; in caso di sopraggiunto impedimento essi possono essere sostituiti da altri membri del Consiglio Direttivo previa nuova votazione.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e può compiere qualsiasi atto necessario od utile al perseguimento dello scopo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o al Vicepresidente le proprie attribuzioni in materia di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e, comunque, almeno una volta l'anno per deliberare in merito al bilancio.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, limitatamente al biennio successivo, il Presidente uscente, senza diritto di voto, o con diritto di voto nel caso in cui sia stato regolarmente rieletto.

All'atto della nomina, i membri del Consiglio Direttivo dichiarano la propria autonomia e indipendenza e di non aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione.

Articolo 18

La convocazione del Consiglio Direttivo viene effettuata dal Segretario su mandato del Presidente. L'avviso deve in ogni caso essere inoltrato con modalità che garantiscano la prova della ricezione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta. Non è ammessa la delega. In caso di parità, prevale il voto di colui che presiede la riunione.

Nelle votazioni relative alla predisposizione e redazione dei bilanci, il Tesoriere non ha diritto di voto.

Articolo 19

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed ha la firma

sociale libera per l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci e del Consiglio. Gli stessi poteri spettano al Vicepresidente nei limiti delle attribuzioni a lui delegate.

Nei casi d'urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Il Presidente Onorario è nominato dall'Assemblea Generale dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. Viene scelto fra personalità eminenti che abbiano illustrato la colonproctologia italiana nel mondo.

Il Segretario Generale redige e custodisce i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale dei Soci e collabora con il Presidente per la realizzazione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale dei Soci. Il Tesoriere ha la responsabilità dell'amministrazione ordinaria e la delega di rappresentanza dell'Associazione per quanto attiene a tutti gli obblighi ed incombenze fiscali ed amministrative, nonché ai rapporti con gli Uffici Tributarî. In occasione dell'Assemblea annuale il Tesoriere sottopone per l'approvazione il bilancio consuntivo annuale, che deve essere predisposto entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

Il bilancio consuntivo annuale ed il bilancio preventivo sono pubblicati sul sito internet dell'Associazione di cui all'Articolo 26.

Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere costituiscono il Comitato Esecutivo, organo di gestione e di indirizzo le cui decisioni devono comunque essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella seduta immediatamente successiva. Compito del Comitato Esecutivo è predisporre un piano di attività entro novembre dell'anno in corso per l'anno successivo; il Piano di attività verrà discusso, emendato ed approvato dal Consiglio Direttivo e contrattato, per la copertura organizzativa e finanziaria, con la Società di Servizi con cui si ha contratto.

Articolo 20

L'Assemblea Generale dei Soci elegge tra i Soci a scrutinio segreto un Comitato di Vigilanza composto da tre membri dei quali due effettivi ed uno supplente. Questi restano in carica due anni.

Il Comitato di Vigilanza conferisce col Consiglio Direttivo per iscritto sull'andamento dell'amministrazione e partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, quando

quest'ultimo lo ritenga opportuno e comunque una volta all'anno, in previsione dell'Assemblea Generale dei Soci.

In caso di nomina dell'Organo di Controllo di cui all'articolo 25, le funzioni del Comitato di Vigilanza saranno svolte da quest'ultimo, con conseguente decadenza del Comitato

Articolo 21

Il Comitato Scientifico è composto di cinque membri tra i quali vi rientrano, di diritto, il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo. I restanti tre membri sono scelti dal Consiglio Direttivo, a maggioranza semplice, tra i membri delle Commissioni Istruttorie di cui al successivo Articolo 22.

Il Comitato Scientifico ha il compito di elaborare le linee guida dell'Associazione in campo colonproctologico nonché la funzione di verificare e di controllare la qualità delle attività svolte dall'Associazione e della sua produzione tecnico-scientifica, secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale. L'attività di cui al presente comma è disciplinata dal Regolamento di cui all'Articolo 31.

Il Comitato Scientifico resta in carica per due anni dalla nomina di cui al presente Articolo 21 e scade contestualmente alla cessazione del Consiglio Direttivo che ne ha designato i membri.

Articolo 22

Al fine di facilitare il funzionamento dell'Associazione e di agevolare lo svolgimento delle varie attività istituzionali, il Consiglio Direttivo nomina, all'interno dell'Associazione, Commissioni Istruttorie ognuna delle quali sarà coordinata da uno dei Consiglieri in carica oppure da un Socio Fondatore.

Le Commissioni saranno dedicate a problemi etici e relazionali riguardanti i Soci e il loro operato, alle relazioni con le altre associazioni scientifiche italiane e/o estere, alle relazioni con enti pubblici e privati, agli studi multicentrici e più in generale ai progetti di ricerca, alla formazione a tutti i livelli, ai mezzi di comunicazione dell'Associazione e al controllo e valutazione dell'attività delle UCP, alla verifica della qualità delle attività di formazione e aggiornamento svolte.

I componenti delle Commissioni possono variare da tre a cinque e sono scelti fra i Soci che si candidano presentando un breve curriculum e motivando la candidatura.

Annualmente le Commissioni presentano al Consiglio Direttivo una relazione sul loro operato. Ogni Commissione rimane in carica per due anni.

In caso di scarsa efficienza i singoli membri possono essere sostituiti prima della normale scadenza temporale previo opportuno richiamo.

Coordinatore di tutte le Commissioni sarà il Vicepresidente pro tempore.

Le Commissioni si riuniscono almeno due volte l'anno anche in teleconferenza per verificare l'andamento dei lavori e formulare i piani di azione.

Il Consiglio Direttivo può, inoltre, nominare Commissioni "ad hoc", sempre con potere istruttorio, per affrontare temi e problemi occasionalmente emergenti. Tali Commissioni hanno consistenza numerica, composizione, durata e mandato di volta in volta definiti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 23

L'esercizio territoriale della colonproctologia è incentrato sulle Unità di Colonproctologia (UCP).

In base alle loro specificità e caratteristiche, le UCP si articolano in categorie i cui requisiti e peculiarità sono definiti nel Regolamento dell'associazione.

Esse hanno un Responsabile.

Un Coordinatore nazionale di tutte le UCP è eletto dai Responsabili delle UCP ogni due anni e può essere rieletto consecutivamente solo per altri due mandati.

Il Coordinatore delle UCP riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo partecipando alle sedute come osservatore senza diritto di voto.

Ogni anno le UCP tengono una riunione plenaria per confrontare le loro esperienze e i risultati clinici nonché per valutare l'andamento dei progetti di studio in essere o la fattibilità di ricerche e trials di nuova proposizione.

Articolo 24

I Rappresentanti Regionali dell'Associazione sono nominati dal Consiglio Direttivo dopo avere presentato una domanda correlata dal curriculum che sarà opportunamente valutato.

Essi rimangono in carica due anni e rinnovabili per un altro biennio previa valutazione del proprio operato.

Essi hanno il compito primario di promuovere e coordinare i rapporti fra i Soci della propria area, di curare i rapporti con Istituzioni ed Enti pubblici o privati a livello locale e di fare proselitismo su base rigorosamente qualitativa. Inoltre coordinano le iniziative scientifiche locali e partecipano alla

organizzazione dei convegni patrocinati nella propria regione dall'Associazione.

I Rappresentanti Regionali eleggono a maggioranza assoluta ogni due anni un Coordinatore nazionale che mantiene i rapporti con la Associazione e che può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Il Rappresentante Regionale e le UCP presenti in ogni regione devono coordinarsi fra loro per quanto riguarda l'organizzazione di tutte le manifestazioni congressuali e l'effettuazione di studi locali e multicentrici.

Articolo 25

Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea Generale dei Soci nominerà un Organo di Controllo, monocratico o collegiale.

La nomina dell'Organo di Controllo avverrà nel rispetto integrale, sia formale che sostanziale, delle previsioni di cui al citato articolo 30 D.lgs. 117/2017.

L'Organo di Controllo vigilerà sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto da parte dell'Associazione degli scopi di cui all'articolo 2 del presente statuto, dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo attesterà la conformità del bilancio rispetto alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs 117/2017 e potrà in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo sulle attività dell'Associazione chiedendo, a tal fine, al Consiglio Direttivo, ove necessario, notizie sull'andamento delle medesime.

Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea Generale dei Soci nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'organo di controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 26

La SICCR si doterà o adotterà una rivista scientifica che fungerà da organo ufficiale dell'Associazione.

Il Direttore Scientifico pro-tempore ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

La SICCR è dotata di un sito internet costantemente aggiornato, con particolare riferimento sia alla pubblicazione scientifica in campo colonproctologico -sulle cui caratteristiche e sulla

cui conduzione il Consiglio Direttivo emana apposite direttive nell'ambito del Regolamento- sia con riferimento alla pubblicazione di eventuali incarichi retribuiti.

Articolo 27

La SICCR celebra un Congresso Nazionale ogni due anni. Sulle modalità di affidamento, organizzazione e svolgimento di tale Congresso il Consiglio Direttivo emana apposite direttive con il Regolamento di cui all'Articolo 31.

TITOLO IV

Gestione e scioglimento

Articolo 28

L'esercizio associativo coincide con l'anno solare.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli articoli 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea Generale dei Soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio di riferimento. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno quindici giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni Socio.

Articolo 29

Le modifiche del presente statuto, come indicato all'Articolo 12, sono deliberate dall'Assemblea Generale dei Soci su proposta motivata del Consiglio Direttivo o di un decimo dei Soci con le maggioranze ivi previste..

Articolo 30

Lo scioglimento della Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto; con le stesse maggioranze, l'Assemblea provvederà, ove occorra, alla nomina di uno o più liquidatori e stabilirà anche la devoluzione del patrimonio nel rispetto dell'articolo 9 del D.lgs n. 117/2017.

Articolo 31

Mediante un Regolamento il Consiglio Direttivo stabilisce l'organizzazione, il funzionamento e l'attività dell'Associazione nelle sue varie articolazioni.

Il Regolamento può essere modificato con delibera del Consiglio Direttivo su proposta di un terzo dei suoi membri.

Articolo 32

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le norme del D.lgs n. 117/2017 e, ove compatibili, del Codice Civile.

In originale firmato
Francesco Bianco
Enrico Maselli Notaio (l.s)